

COMUNE DI ORGIANO
Provincia di Vicenza



**REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE
DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE IRPEF**

ART. 1
ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

1. Il Comune istituisce l'addizionale Comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. del 27.12.2006.

ART. 2
DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

1. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006, comma 142, lettera c), punto 2).
2. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del capo del Dipartimento per le politiche Fiscali del Ministero dell'economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella G.U. n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.
3. A decorrere dall'anno 2024 è stabilita la soglia di esenzione per i redditi fino a euro 7.500,00 e viene confermata l'unica aliquota nella misura del 0,65%.

ART. 3
VERSAMENTO

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministero dell'Economia e della Finanza.

ART. 4
RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.